



Circolare n° 17/2022

NOVITA' FISCALI LUGLIO 2022

1. DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 E 2021: PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022

Da qualche giorno è possibile compilare “on-line” il modello della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

Si tratta dell’imposta di soggiorno che soggetti che incassano direttamente canoni per “locazioni brevi” unitamente alla relativa imposta di soggiorno, che poi versano al Comune ove è ubicato l’immobile. Tale imposta normalmente è incassata dal gestore della struttura ricettiva oppure dai soggetti intermediari che incassano il canone per conto dei clienti, che sono tenuti a riversarla ai rispettivi Comuni e il relativo obbligo dichiarativo compete a chi incassa gli affitti brevi dai soggetti passivi (turisti e visitatori).

La dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno deve essere presentata:

- dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata:

- dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

La dichiarazione può essere compilata, fra le altre modalità, anche “on-line”, tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, selezionando il link “servizi” e, successivamente, scegliendo la categoria “dichiarazioni”.

Entro il prossimo 30 settembre dovrà essere presentata la dichiarazione dell’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021.

L’infedele o mancata presentazione della dichiarazione, dà luogo ad una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta.

2. FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO DAL 1° LUGLIO 2022

Si ricorda che dal prossimo 1° luglio, insieme alle altre novità relative al nuovo estrometro, diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica con gli operatori di San Marino.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



VENDITE VERSO SAN MARINO

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è **2R4GTO8**, il Codice natura dell'operazione da indicare in fattura è **N3.3** (non Imponibile art. 71 DPR 633/72) e sarà necessario inserire nella fattura elettronica il codice stato estero SM ed il numero identificativo del cessionario sanmarinese composto da 5 cifre numeriche (Partita Iva). A seguito dell'invio della fatturazione elettronica, verrà meno anche l'attuale obbligo di segnalare la cessione nel modello Intrastat.

Con le nuove regole, una volta trasmessa la fattura elettronica, l'operatore economico italiano è tenuto a verificare, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino.

Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di SM non avesse convalidato la regolarità e conseguentemente l'Agenzia delle entrate comunicasse un esito negativo, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi (quindi entro 5 mesi) dovrà emettere nota di variazione per l'importo dell'iva, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

ACQUISTI DA SAN MARINO

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino), le relative fatture elettroniche saranno trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sdl (Sistema di Interscambio), il quale le recapiterà al cliente italiano che a sua volta potrà visualizzarle attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

▪ FATTURA DI ACQUISTO CON IVA

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dall'acquirente, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta incassata dal fornitore sammarinese dovrà essere da questi versata al proprio ufficio tributario che la accrediterà all'Agenzia delle entrate.

Come nel caso delle fatture emesse, si rende a questo punto necessario verificare l'esito del controllo che viene effettuato dall'Agenzia delle entrate e, non appena risulterà la regolarità dell'operazione, l'acquirente italiano potrà operare la detrazione dell'imposta, registrando la relativa fattura.

▪ FATTURA DI ACQUISTO SENZA IVA

Se la fattura elettronica non dovesse indicare l'ammontare dell'Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdl dovrà assolvere l'imposta predisponendo il solito file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo Sdl entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

L'acquirente dovrà quindi annotare le fatture nei registri vendite ed acquisti secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Qualora invece l'acquirente italiano non ricevesse la fattura, dovrà provvedere alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo Sdl.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLE FATTURE EMESSE/RICEVUTE

Il percorso per arrivare alla pagina web dove è possibile riscontrare l'esito dei controlli dell'Agenzia delle entrate, è il seguente.

Dalla propria Area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate:

1. Fatture e corrispettivi
2. Consultazione
3. Fatture elettroniche e altri dati IVA
4. Dati fatture transfrontaliere
5. Scegliere tra fatture emesse o ricevute
6. Restringere la ricerca indicando "SM" nel campo "Codice Paese estero"
7. Cliccare sulla singola fattura per verificarne lo stato

Si riportano un paio di esempi dell'esito possibile. Nel primo caso l'esito è positivo, nel secondo è negativo e quindi si renderà necessario un approfondimento.

Documento n. 96 del 24/01/2019

Dettaglio

Documento inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo Sdi/file 82 (stato Sdi/file: **Consegnata**) posizione n.1 del 15/12/2020

Fattura consegnata il 15/12/2020

Tipo documento: Fattura

Stato: **Emessa**

✔ Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

San Marino

Esito: **Fattura vidimata**

Data esito: 22/09/2021



Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Documento n. FE/000184 del 30/01/2019

Dettaglio

Documento inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo Sdi/file 82 [redacted] (stato Sdi/file: Consegnata) posizione n.1 del 15/12/2020

Fattura consegnata il 15/12/2020

Tipo documento: Fattura

Stato: Emessa

✔ Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

San Marino

Esito: Vidimazione negata

Data esito: 22/09/2021



Un terzo esito potrebbe evidenziare che il controllo non è ancora stato ultimato. In questo caso, ovviamente, sarà necessario attendere qualche giorno e riprovare.

3. AUTODICHIARAZIONE PER I MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

PREMESSA

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l'emergenza epidemiologica da

COVID-19. Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire:

- contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'emergenza epidemiologica;
- credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia;
- definizione agevolata degli "avvisi bonari";
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Dichiarazione già presentata per l'accesso agli aiuti del regime "quadro"

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti elencati nell'art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo"), la presentazione dell'autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello").

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



OGGETTO DELL'AUTODICHIARAZIONE

Nell'autodichiarazione va attestato che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e il rispetto delle varie condizioni previste.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE

L'autodichiarazione, redatta mediante l'apposito modello, va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 28.4.2022 al 31.10.2022;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Definizione agevolata degli "avvisi bonari"

In caso di definizione agevolata degli "avvisi bonari" ai sensi dell'art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, l'autodichiarazione deve essere

presentata:

- entro il termine del 30.6.2022;
- ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

RICEVUTE

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

DICHIARAZIONI RITRASMESSE ENTRO 5 GIORNI DALLO SCARTO

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione; l'ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Studio Ulivi



Consulenza del Lavoro

L'adempimento di cui sopra, se affidato allo Studio, implicherà l'addebito di un onorario congruo al numero di aiuti ricevuti e al loro ammontare.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489